

Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR).

Capo III

Servizi per la promozione delle conoscenze

Art. 10

(Nozione)

1. I servizi per la promozione delle conoscenze si articolano in:

a) aggiornamento professionale e informazione finalizzata all'orientamento del sistema produttivo regionale nel rispetto della politica agricola comunitaria e sulla base degli indirizzi e delle linee tecnico-operative indicate dal SISSAR, alla qualificazione e commercializzazione delle produzioni e all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente, anche con particolare riguardo ai principi dell'agricoltura biologica, della salute degli operatori e dei consumatori e del benessere degli animali;

b)

(ABROGATA)

c)

(ABROGATA)

d) consulenza per l'attivazione, la messa a punto e il mantenimento dei sistemi di qualità, nonché per l'introduzione e per la diffusione della certificazione di processo e di prodotto e ambientale;

e) tutoraggio inteso quale supporto all'imprenditore agricolo mediante l'affiancamento di un tecnico qualificato finalizzato all'introduzione nell'impresa di innovazioni metodologiche, tecnologiche di processo e di prodotto;

f) sostituzione dell'imprenditore in caso di malattia, nei periodi di astensione dal lavoro per maternità, nei periodi di ferie e per la partecipazione a corsi di aggiornamento;

f bis) diffusione di conoscenze scientifiche, divulgazione di informazioni sui produttori o sui prodotti della regione, nonché sui prodotti generici e sui relativi utilizzi e benefici nutrizionali;

g) organizzazione e partecipazione a concorsi, mostre e fiere qualora a completamento delle attività di cui al presente articolo.

(1)(2)(3)

1 bis. Costituiscono altresì servizi per la promozione delle conoscenze le seguenti attività svolte da ERSA, nell'ambito della propria attività istituzionale, in conformità alla programmazione di cui all'articolo 2:

a) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;

b) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario.

(4)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 22, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

3 Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 2, comma 22, lettera e), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 22, lettera f), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 11

(Fruitori)(1)

1. Possono beneficiare dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10:

a) Possono beneficiare dei servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1:

b) le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con unità tecnico-economica situata prevalentemente sul territorio regionale, iscritte nel registro regionale delle cooperative ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

(2)(3)(4)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera a), L. R. 17/2008

3 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 106, comma 1, L. R. 26/2012

4 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 12

(Spese ammissibili)(6)

1. Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese, sostenute dal soggetto erogatore, per le attività svolte presso i fruitori, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1:

a) per la partecipazione alle attività di aggiornamento professionale e di informazione, ivi comprese quelle per l'organizzazione e la partecipazione a momenti dimostrativi e per lo scambio di conoscenze tra imprese;

b) per le consulenze che non rivestono carattere continuativo o periodico, né connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa;

c) d'iscrizione e di viaggio relative alla partecipazione a concorsi, mostre e fiere nonché quelle relative alle pubblicazioni e all'affitto di moduli espositivi;

d) effettive per la sostituzione dell'agricoltore;

d bis) per la diffusione di conoscenze scientifiche a condizione che non siano menzionati singoli marchi, imprese o l'origine e per la realizzazione di pubblicazioni contenenti informazioni sui produttori o sui prodotti della regione o di una determinata area, purché le informazioni siano di carattere generale e tutti i produttori interessati abbiano le medesime possibilità di figurare.

(1)(4)(7)

2. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da d) a f), le spese di cui al comma 1 devono altresì essere direttamente correlate alle attività di servizi per la promozione delle conoscenze ed essere chiaramente riconoscibili nella tenuta della contabilità del soggetto erogatore rispetto alle spese di funzionamento.

(2)(8)

3. Le spese di cui al comma 1 si intendono al netto di IVA qualora il soggetto erogatore possa in qualche modo recuperare l'imposta ai sensi della norma n. 7 dell'allegato al regolamento (CE) n. 1685/2000; si intendono al lordo dell'IVA qualora il soggetto erogatore non abbia alcuno strumento per recuperare l'imposta stessa ai sensi della sopraindicata normativa comunitaria.

(3)(5)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

3 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

4 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera b), L. R. 17/2008

5 Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 57, lettera c), L. R. 17/2008

6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008

7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera g), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

8 Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 22, lettera h), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 13

(Intensità del finanziamento)(8)

1.L'intensità del finanziamento è predeterminata annualmente dal SISSAR per singola attività e non deve in ogni caso essere superiore all'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile fino al 100 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di programmazione di cui all'articolo 2.

a)

(ABROGATA)

b)

(ABROGATA)

b bis)

(ABROGATA)

(1)(5)(6)(9)(10)(11)(12)(15)

1 bis. Per i progetti riguardanti le attività di trasformazione o di commercializzazione di prodotti agricoli, l'intensità del finanziamento non può essere superiore al 50 per cento. Gli enti erogatori possono, inoltre, presentare progetti riguardanti l'attività di trasformazione e commercializzazione in collaborazione con le imprese interessate che ne sostengono integralmente i costi. In questo caso la Regione può intervenire a sostegno dei costi sostenuti dalle imprese, previa loro richiesta, con aiuti erogati a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea con una percentuale dell'80 per cento delle spese ammissibili, elevabile al 95 per cento per particolari casistiche di volta in volta individuate nel documento di

programmazione di cui all'articolo 2. In questo caso il contributo viene liquidato al soggetto erogatore in nome e per conto del fruitore, con delega alla riscossione diretta da parte del fruitore al soggetto erogatore.

(2)(7)(14)

2. I fruitori sono tenuti a partecipare con proprie risorse finanziarie ai costi dell'attività di servizi per la promozione delle conoscenze nella misura predeterminata dal SISSAR.

(3)

3. Il finanziamento può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore all'80 per cento dell'importo previsto, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

(4)(13)(16)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

3 Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

5 Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera d), L. R. 17/2008

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera e), L. R. 17/2008

7 Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 57, lettera f), L. R. 17/2008

8 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008

9 Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009

- 10** Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
- 11** Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
- 12** Lettera b bis) del comma 1 abrogata da art. 3, comma 48, L. R. 12/2009
- 13** Parole soppresse al comma 3 da art. 107, comma 1, L. R. 26/2012
- 14** Parole sostituite al comma 1 bis da art. 2, comma 103, L. R. 27/2014
- 15** Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera i), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
- 16** Integrata la disciplina del comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 14

(ABROGATO)

(3)(4)

Note:

- 1** Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007
- 2** Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 57, lettera g), L. R. 17/2008
- 3** Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 58, L. R. 17/2008
- 4** Articolo abrogato da art. 3, comma 49, L. R. 12/2009

Art. 15

(Soggetti erogatori e destinatari dei finanziamenti)(1)(6)

1.I servizi per la promozione delle conoscenze di cui all'articolo 10, comma 1 sono erogati a favore dei fruitori dei servizi di cui all'articolo 11 da soggetti pubblici o privati con sede operativa sul territorio regionale, di seguito denominati soggetti erogatori, qualora in possesso di:

a) comprovata conoscenza e competenza professionale e adeguata struttura organizzativa per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a);

b) comprovata conoscenza e competenza professionale per le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d);

c) conoscenza professionale per l'attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), dimostrabile con l'iscrizione del tecnico ad uno degli albi professionali relativi ai titoli di studio di cui al comma 2.

(2)(7)(8)(9)

2. Il requisito della conoscenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato a svolgere l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze sia in possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o equipollente, medicina veterinaria o equipollente, economia e commercio o equipollente, di equivalente laurea europea di primo livello, di un diploma di istituto tecnico agrario o di un istituto professionale ad indirizzo agrario ovvero di un titolo di studio universitario che consenta l'iscrizione in un albo professionale del settore agrario.

3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto ovvero quando risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali o al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati ovvero a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati.

(10)

4. Possiede adeguata struttura organizzativa il soggetto erogatore in grado di fornire con continuità i servizi per la promozione delle conoscenze sull'intero territorio regionale ad un numero minimo di fruitori tale da impiegare almeno tre tecnici, ridotto a due qualora l'attività sia svolta nelle aree di cui alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).

(3)

5.I soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), devono altresì certificare il proprio bilancio ovvero annoverare tra i propri organi l'organo di controllo contabile.

(11)

6.I requisiti di cui al comma 4 si intendono soddisfatti qualora il soggetto erogatore dimostri di avere svolto, nel biennio precedente alla presentazione del progetto, le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), per l'Amministrazione regionale.

(4)(12)

7. I soggetti erogatori devono garantire l'esecuzione delle attività approvate ai sensi dell'articolo 16 e garantire i servizi per la promozione delle conoscenze a tutti i soggetti fruitori ammessi alle medesime condizioni e non possono esercitare attività di produzione e di commercializzazione di mezzi tecnici per l'agricoltura.

(5)

Note:

1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

3 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

4 Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

5 Parole sostituite al comma 7 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

6 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 57, lettera h), L. R. 17/2008

7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera j), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

8 Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera k), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

9 Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 2, comma 22, lettera l), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

10 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 22, lettera m), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

11 Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

12 Parole sostituite al comma 6 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.

Art. 16

(Progetti di servizi per la promozione delle conoscenze)

1. I soggetti erogatori presentano annualmente un unico progetto articolato in una o più delle diverse attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettere da a) a g), indicando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, i servizi offerti, il costo del servizio, la descrizione delle modalità di esecuzione, e l'elenco dei fruitori e l'elenco dei tecnici.

(1)(3)

2. Con decreto del direttore del Servizio investimenti aziendali e sviluppo agricolo, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono approvati i progetti ovvero le attività da attuare sulla base della coerenza della proposta con gli indirizzi del SISSAR.

(4)

3.

(ABROGATO)

(2)

4. Per la valutazione dei progetti di cui al comma 2 è costituita, con decreto del Direttore centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e montagna, d'intesa con il

Direttore generale dell'ERSA, una Commissione di valutazione; con il medesimo provvedimento è determinata la composizione della Commissione e le modalità di funzionamento della medesima.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

2 Comma 3 abrogato da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

3 Parole sostituite al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

4 Parole sostituite al comma 2 da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 17

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 5, comma 85, L. R. 30/2007

Art. 18

(Aggiornamento e qualificazione professionale dei tecnici)

1. Per la formazione del personale tecnico che svolge le attività di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), l'ERSA istituisce periodicamente specifici corsi di aggiornamento e di qualificazione professionale nell'ambito della propria attività istituzionale.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 22, lettera n), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.